

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale del Decreto del Commissario ad Acta U00177 del 11 maggio 2015, recante: *“Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l’anno 2015”*.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”)*;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub-commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00177 dell’11 maggio 2015, recante: *“Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l’anno 2015”*;

RILEVATO che, per mero errore materiale nel summenzionato DCA U00177/2015, la seguente frase:

“Il contributo giornaliero per l’accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti” deve essere sostituita nelle parti del testo del decreto in cui è presente, con la seguente frase:

- *“Il contributo giornaliero per l’accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, non può essere concesso neanche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti”*;

RITENUTO, pertanto, che il punto 3 del DCA U00177/ 2015, recante: *“Erogazione contributi per*

cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l'anno 2015”, deve sostituire dal seguente:

3. di non prevedere, a far data dall'anno 2015, l'estensione del contributo giornaliero di € 45,00 all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, **non** può essere concesso **neanche** ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di sostituire, nel citato DCA U00177/2015, la frase: *“Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti”*, nelle parti del testo del decreto in cui è presente, con la seguente frase:
 - *“Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, non può essere concesso neanche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti”*.

2. il punto 3 del Decreto del Commissario ad Acta U00177 del 11 maggio 2015, pertanto, è sostituito dal seguente:

*“di non prevedere, a far data dall'anno 2015, l'estensione del contributo giornaliero di € 45,00 all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, **non** può essere concesso **neanche** ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti”*.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti
